

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Approvato dall'Organo di Indirizzo il 05/12/2017



Sala Leoncillo



Spoleto, Via Felice Cavallotti n. 8, C.A.P. 06049
Tel. 0743 220262 Fax 0743 208403
E-mail: segreteria@fondazionecarispo.it

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(AMBITO DI APPLICAZIONE)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri ed al Protocollo d'Intesa MEF – ACRI.

Articolo 2

(PRINCIPI GENERALI)

1. La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di competenza indirizzando la propria attività nell'ambito dei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis) del D. Lgs. 153/99.
2. L'attività della Fondazione è rivolta ai settori di intervento individuati, con cadenza triennale, dall'Organo di Indirizzo in sede di programmazione triennale, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione.
3. La Fondazione opera in via prevalente nei settori rilevanti in numero non superiore a cinque, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale.
4. Le attività erogative della Fondazione possono essere realizzate in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, anche mediante la promozione, la costituzione e la partecipazione ad organismi costituiti per il perseguimento di attività programmate, purché compatibili con gli scopi statutari della Fondazione.
5. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni recate dall'art. 15 legge 11 agosto 1991, n. 266.
6. La scelta delle attività e delle Organizzazioni destinatarie di contributi deve avvenire sulla base del principio di trasparenza, della piena corrispondenza con i fini della Fondazione, della meritevolezza e del rilievo sociale dell'Organizzazione e del progetto finanziato, nonché attraverso una attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi.
7. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.
8. La Fondazione opera prevalentemente nell'ambito del Comune di Spoleto.
9. L'attività istituzionale della Fondazione non deve porsi in posizione di supplenza ovvero di surrogazione rispetto a quella degli enti e strutture pubbliche istituzionalmente deputate ai servizi sociali e per la collettività.

PARTE II

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

Articolo 3

(ORGANO DI INDIRIZZO)

1. L'Organo di Indirizzo è l'organo responsabile del perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione, che ne indirizza l'attività e ne verifica i risultati.
2. Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività dell'Organo di Indirizzo è la determinazione dei programmi pluriennali, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.
3. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, l'Organo di Indirizzo provvede:
 - a) alla individuazione con cadenza triennale dei settori rilevanti e non rilevanti nell'ambito di quelli ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)-bis del D.Lgs. 153, verso i quali indirizzare l'attività istituzionale della Fondazione, e alla redazione ed approvazione del documento programmatico triennale, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci;
 - b) alla approvazione del documento programmatico previsionale, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci;
 - c) alla approvazione del bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione e del bilancio di missione, sentito il parere dell'Assemblea dei Soci;

- d) alla verifica con periodicità semestrale dei risultati dell'attività erogativa.

Articolo 4

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee generali della gestione, dagli obiettivi e dai programmi contenuti nei programmi pluriennali e nei Documenti Programmatici Previsionali annuali deliberati dall'Organo di Indirizzo.
2. Esso esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, con la sola esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri Organi della Fondazione.
3. In particolare nell'esercizio dell'attività istituzionale il Consiglio di Amministrazione:
 - a) predisporre Documento Programmatico Previsionale annuale e lo sottopone entro il 31 ottobre di ogni anno all'Organo di Indirizzo per le sue determinazioni;
 - b) predisporre il bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione ed il bilancio di missione;
 - c) predisporre relazioni periodiche, di norma semestrali, sull'attività erogativa, che sottopone all'Organo di Indirizzo, per la verifica dei risultati, nei quattro mesi successivi alla data di riferimento; la relazione del secondo semestre confluisce nel bilancio di missione;
 - d) sottopone all'Organo di Indirizzo, per il parere, gli interventi pluriennali di importo complessivo superiore a 100.000 euro e quelli annuali di importo superiore a 150.000 Euro.

PARTE III

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 5

(PROGRAMMAZIONE)

1. L'attuazione delle finalità statutarie è operativamente assicurata dalla adozione, da parte dell'Organo di Indirizzo, del documento di programmazione triennale e del documento programmatico previsionale annuale.
2. Il documento programmatico triennale indica le linee generali, le strategie, gli obiettivi di massima, i settori di intervento, gli ambiti progettuali e gli strumenti dell'attività della Fondazione nel periodo considerato, e la percentuale delle risorse attribuibili ai singoli settori di intervento, rilevanti e non rilevanti, individuati in relazione alle risorse finanziarie disponibili per il periodo di riferimento.
3. Tale documento può essere aggiornato ed integrato con riferimento al periodo di vigenza.
4. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni formulate dall'Organo di Indirizzo medesimo nel documento programmatico triennale.
5. Il documento, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte con riguardo alla gestione del patrimonio, individua gli obiettivi, i mezzi, gli strumenti di intervento e le linee operative di attuazione del documento programmatico triennale nel più breve periodo; determina l'ammontare complessivo delle risorse da destinare alle attività istituzionali e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento rilevanti e non rilevanti; tale documento è trasmesso entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza.
6. L'attuazione del documento programmatico previsionale ricade nelle competenze del Consiglio di Amministrazione, il quale opererà nei limiti delle risorse disponibili, con verifica semestrale delle medesime, e sulla base del presente regolamento.
7. In caso di avanzo di disponibilità di un settore dovuto a carenza di domande pervenute e/o accolte, il Consiglio di Amministrazione può trasferire in tutto o in parte tale avanzo ad altri settori tra quelli rilevanti.
8. Di tale variazione è data comunicazione all'Organo di indirizzo con periodicità semestrale.
9. La Fondazione può procedere alla realizzazione di progetti o sostenere iniziative di terzi anche al di fuori delle previsioni dei documenti programmatici, quando ciò sia giustificato da circostanze ed eventi non prevedibili o comunque emergenti, sempre che si tratti di interventi riconducibili ai settori ammessi ed agli scopi statutari.

PARTE IV

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Articolo 6

(MODALITA' DI INTERVENTO)

1. La Fondazione persegue i propri scopi tramite:
 - a) l'emanazione di bandi che vengono pubblicati sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'Accordo ACRI-MEF, finalizzati al supporto di progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
 - b) la promozione di propri progetti e di programmi di intervento, anche su base pluriennale, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - c) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

Articolo 7

(IMPEGNI PLURIENNALI)

1. La Fondazione, nell'attuazione dei programmi contenuti nel Documento programmatico pluriennale, può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.
2. L'erogazione delle *tranches* annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati sulla base di documentate relazioni.

Articolo 8

(SOGGETTI DESTINATARI)

1. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di *partnership* diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.
Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:
 - a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
 - b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
 - c) le imprese sociali di cui al D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155;
 - d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
 - e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.
2. Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti di intervento, è necessario che i soggetti di cui al comma precedente siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata, operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione.
3. Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

(SOGGETTI ESCLUSI)

1. Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:
 - a) di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;

- b) provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
 - c) provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
 - d) provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 10;
 - e) provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, in ogni specifico bando, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

PARTE V

MODALITA' OPERATIVE DEGLI INTERVENTI TRAMITE BANDO

Articolo 10

(INTERVENTI ATTRAVERSO BANDI)

1. La presentazione di progetti da parte di terzi avviene attraverso la partecipazione a bandi approvati dal Consiglio di Amministrazione e resi pubblici tramite il sito istituzionale.
2. Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute attraverso la piattaforma ROL (RICHIESTE ONLINE).
3. I bandi dovranno, tra l'altro, indicare così come previsto dell'art. 11, comma 4, del Protocollo ACRI-MEF, le informazioni e i documenti che i partecipanti dovranno fornire, l'ammontare delle risorse stanziato e le modalità ed i termini di presentazione delle domande, nonché i criteri per la valutazione delle proposte.

Articolo 11

(ISTRUTTORIA)

1. La Segreteria provvede alla verifica degli aspetti formali e della rispondenza ai requisiti fissati dai bandi e può, eventualmente, chiedere informazioni integrative rispetto alla documentazione presentata al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione di ammissibilità.

Articolo 12

(COMMISSIONE ISTRUTTORIA)

1. La Fondazione può istituire con una delibera del Consiglio di Amministrazione una apposita Commissione istruttoria, composta da n. 2 Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente dell'Organo di Indirizzo, oltre al Presidente della Fondazione. Ai lavori della Commissione, se istituita, partecipa il Segretario Generale con il compito di assistere e di svolgere le attività di segreteria.
2. La Commissione effettuerà una valutazione delle richieste presentate in applicazione dei "Criteri di valutazione" definiti dal Consiglio di Amministrazione ed inseriti in ogni bando.
3. La Commissione istruttoria può chiedere al Consiglio di Amministrazione di designare esperti esterni – con funzione consultiva – dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza, per la valutazione di particolari progetti.

Articolo 13

(VALUTAZIONE DI MERITO: OBIETTIVI, STRATEGIE, IMPATTO QUALITA' DELL' INTERVENTO)

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, per ogni specifico bando, criteri e parametri di valutazione che verranno riportati in un apposito articolo "Criteri di valutazione" nel bando medesimo, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.
2. I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alla decisione di merito del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

(EROGAZIONI)

1. L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta, di una relazione dettagliata sulla realizzazione del progetto e sui risultati ottenuti, anche attraverso la compilazione di appositi questionari. Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, disporre l'erogazione anticipata parziale del 75% della somma deliberata e comunque fino ad un massimo di € 10.000,00, sulla base di giustificati motivi e/o garanzie ritenuti sufficienti circa la realizzazione dell'iniziativa, nonché l'erogazione di somme di denaro per il pagamento diretto al fornitore del debito assunto dal soggetto pubblico per la realizzazione del progetto finanziato previa stipula di convenzione di accollo.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del beneficiario e per giustificati motivi, può deliberare uno o più periodi di proroga non superiori, complessivamente, a due anni.
3. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.
4. Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste, l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.
5. Il Consiglio di Amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.
6. Ogni variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca dell'apporto finanziario. La concessione o la reiterazione degli interventi non costituiscono motivo di aspettativa per i benefici futuri.

PARTE VI

MODALITA' OPERATIVE ATTRAVERSO ALTRE ATTIVITA'

Articolo 15

(PROGETTI PROPRI)

1. La Fondazione opera nei settori individuati anche attraverso:
 - a) gli interventi diretti;
 - b) la partecipazione ad iniziative promosse da terzi che perseguano scopi coerenti con le proprie finalità;
 - c) il finanziamento ed il sostegno, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, di iniziative promosse da terzi;
 - d) altre forme eventualmente individuate caso per caso dal Consiglio di Amministrazione.
2. Prima dell'avvio di un progetto, il Consiglio di Amministrazione può realizzare uno studio di fattibilità, avvalendosi anche di consulenze di soggetti esterni in grado di apportare utili indicazioni funzionali all'attività progettuale.

3. Per l'esecuzione dei progetti propri, il Consiglio di Amministrazione può avvalersi della collaborazione, sia nelle fasi progettuali che in quelle di valutazione/decisione e di realizzazione, di soggetti esterni che – per le loro caratteristiche organizzative e per la qualità dei servizi erogati – siano in grado di supportare la Fondazione nel perseguimento degli obiettivi progettuali.

Articolo 16

(ESECUZIONE DELLE EROGAZIONI)

1. Per gli interventi di cui alla presente parte, si applica la procedura di erogazione prevista dall'art. 14.

Articolo 17

(REVOCA DEI CONTRIBUTI)

1. La Fondazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:
 - a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
 - b) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
 - c) sia accertata l'esistenza di ulteriori contributi di altri Enti non precedentemente dichiarati; in tale ipotesi la Fondazione potrà a suo insindacabile giudizio valutare di ridurre il contributo in misura proporzionale all'ammontare delle entrate non preventivate;
 - d) sia accertato che a distanza di 6 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dovrà valutare al fine della concessione o meno, tramite delibera, della proroga del termine;
 - e) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

Articolo 18

(RAPPORTO SEMESTRALE)

1. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione redige un rapporto su tutta l'attività erogativa svolta nel primo semestre e lo sottopone all'esame dell'Organo di Indirizzo.
2. Il rapporto semestrale contiene, oltre all'elenco dei soggetti che hanno ottenuto erogazioni dalla Fondazione ed il relativo importo, l'analisi degli scostamenti, sulla base del preconsuntivo dell'esercizio all'uopo redatto, con le risorse dei singoli settori definite nel Documento Programmatico Previsionale.
3. Il rapporto relativo al secondo semestre confluisce nel "Bilancio di missione".

Articolo 19

(BILANCIO DI MISSIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione predispone ogni anno il Bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente nel quale sono illustrati gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di beneficiari.
2. Il Bilancio di missione fa parte della relazione annuale sulla gestione della Fondazione e viene reso pubblico nelle forme previste dal presente regolamento.
3. Il Bilancio di missione è approvato dall'Organo di Indirizzo unitamente al bilancio.

PARTE VII

PUBBLICITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 20

(PUBBLICITA')

1. Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico previsionale, il bilancio di esercizio ed eventuali altri documenti di valenza istituzionale sono disponibili presso la sede della Fondazione, con possibilità per chiunque di prenderne visione, e pubblicati, anche per estratto, sul sito Internet della Fondazione (www.fondazioneclarispa.it) non soggetto a restrizioni di accesso e nelle altre forme previste dalla legge.
2. Sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione i bandi per le erogazioni e le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario.
3. Sono, inoltre, pubblicati sul sito internet della Fondazione i risultati della valutazione effettuata ex post in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

Articolo 21

(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Organo di Indirizzo.
2. Alle richieste già deliberate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure previgenti.